



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO PROFESSORI I E II FASCIA E GESTIONE CARRIERE PERSONALE DOCENTE

SETTORE STATO GIURIDICO ED ECONOMICO PERSONALE DOCENTE

LA RETTRICE

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lett. a);
- la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 24;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
- il decreto legge 21 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'art. 9, comma 21, in base al quale, tra l'altro, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti e le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli 6, comma 14, in base al quale *"I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Omissis"*, 8, comma 1, in base al quale *"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; b) invarianza complessiva della progressione; c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"* e 29, comma 19;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari;



- il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, emanato in attuazione dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), che ha prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2014;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'art. 1, comma 256, che ha ulteriormente prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2015;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018) e, in particolare, l'art. 1, comma 629, in base al quale *"Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto"*;
- il D.P.C.M. del 13.11.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31.12.2020 relativo all'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il D.R. n. 943/2018 del 28.03.2018 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato;
- il D.R. n. 61/2021 dell'11.01.2021 con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che dalla data della sua entrata in vigore ha ad ogni effetto sostituito il previgente Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 943/2018 del 28.03.2018;
- il D.R. n. 1160/2021 dell'29.04.2021 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392/20 del 17.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2021;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393/20 del 17.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2021-2023;
- il D.R. n. 400/2020 del 29.01.2020 con il quale 1) sono stati approvati gli atti del Gruppo di lavoro per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che, avendo maturato nel primo e secondo semestre dell'anno 2017 e nel primo semestre dell'anno 2018 l'anzianità di servizio necessaria, hanno presentato per via telematica, tra il 10.09.2018 e il 01.10.2018, la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente la maturazione dell'anzianità di servizio, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale; 2) ai professori e ricercatori di ruolo di cui agli allegati 1/PO, 1/PA e 1/RU del medesimo provvedimento è stato riconosciuto lo scatto stipendiale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, sono risultati in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo; 3) ai professori e ricercatori di ruolo di cui all'allegato 2 del medesimo provvedimento non è stato riconosciuto lo scatto stipendiale di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento



di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo;

- il D.R. n. 1709/2020 del 03.07.2020 con il quale è stata disposta la rettifica degli allegati 1/PO, 1/PA, 1 RU e 2 del predetto D.R. n. 400/2020;
- il D.R. n. 1928/2020 del 27.07.2020 con il quale è stata disposta un'ulteriore rettifica degli allegati 1/PO, 1/PA, 1 RU e 2 del predetto D.R. n. 400/2020;
- l'elenco dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che, pur avendo maturato l'anzianità di servizio necessaria, non hanno presentato per via telematica, tra il 10.09.2018 e il 01.10.2018, la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;
- il D.R. n. 1710/2020 del 03.07.2020 con il quale è stata indetta la 1^a sessione 2020 della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, a cui sono stati ammessi a partecipare:
 - i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno maturato l'anzianità di servizio necessaria per conseguire la progressione economica nel secondo semestre dell'anno 2018, ovvero nel primo o nel secondo semestre dell'anno 2019;
 - i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che, pur avendo maturato nel primo o nel secondo semestre dell'anno 2017, ovvero nel primo semestre dell'anno 2018 l'anzianità di servizio necessaria, non hanno presentato per via telematica, tra il 10.09.2018 e il 01.10.2018, la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;
 - i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che, avendo maturato nel primo o nel secondo semestre dell'anno 2017, ovvero nel primo semestre dell'anno 2018, l'anzianità di servizio necessaria, hanno presentato per via telematica, tra il 10.09.2018 e il 01.10.2018, la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato;
- la nota rettorale prot. n. 0047525 del 03.07.2020 con la quale è stata comunicata ai docenti interessati la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ammessi a presentare la domanda di attribuzione dello scatto e gli stessi sono stati invitati, al fine di ottenere lo scatto stipendiale, a presentare per via telematica dal 07.07.2020 al 27.07.2020 la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente la maturazione del diritto, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;
- il D.R. n. 2965/2020 del 25.11.2020 con il quale a) con esclusione della parte relativa alla verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale da parte del Prof. Eugenio Gaudio, Rettore *pro-tempore* di questo Ateneo, sono stati approvati gli atti del Gruppo di lavoro per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno presentato per via telematica, tra il 07.07.2020 ed il 27.07.2020, la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente la maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale; b) ai professori e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'allegato 1 del predetto decreto è stato riconosciuto lo scatto stipendiale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, sono risultati in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 3,



comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo; c) ai professori e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'allegato 2 del medesimo decreto non è stato riconosciuto lo scatto stipendiale di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo;

- il D.R. n. 2967/2020 del 25.11.2020 con il quale sono stati approvati gli atti del Gruppo di lavoro per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno presentato per via telematica, tra il 07.07.2020 ed il 27.07.2020, la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente la maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, limitatamente alla parte relativa alla verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale da parte del Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza (CS) il 15.09.1956;
- l'elenco dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che, pur avendo maturato l'anzianità di servizio necessaria, non hanno presentato per via telematica, tra il 07.07.2020 al 27.07.2020 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;

DECRETA

Art. 1

Indizione della procedura

E' indetta la 1^a sessione 2021 della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale.

Art. 2

Professori e ricercatori ammessi alla presentazione della domanda

Sono ammessi a presentare la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale:

- a) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno maturato l'anzianità di servizio necessaria per conseguire la progressione economica nel primo o nel secondo semestre dell'anno 2020;
- b) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che, pur avendo maturato in data anteriore al 01.01.2020 l'anzianità di servizio necessaria, non hanno presentato per via telematica nelle precedenti sessioni la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che erano ancora in servizio alla data del 27.07.2020;
- c) i professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che, avendo maturato in data anteriore al 01.01.2020 l'anzianità di servizio necessaria, hanno presentato tra il 07.07.2020 al 27.07.2020 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del previgente Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e che erano ancora in servizio alla data del 27.07.2020.



L'elenco dei professori e dei ricercatori ammessi a presentare la domanda di attribuzione dello scatto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo. La relativa comunicazione sarà altresì trasmessa ai docenti interessati mediante posta elettronica istituzionale.

Art. 3

Periodo e attività oggetto di valutazione

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato di cui al precedente art. 2, comma 1, sono tenuti a presentare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto.

Ai fini del riconoscimento dello scatto stipendiale la valutazione avrà ad oggetto:

- 1) per i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui al precedente art. 2, comma 1, soggetti alla progressione economica triennale:
 - a) l'attività didattica svolta nel triennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - b) l'attività di ricerca svolta nel triennio solare precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - c) l'attività gestionale, di cui al successivo articolo 4, comma 1, punto 1) lettera c), svolta nel triennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
- 2) per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato di cui al precedente art. 2, comma 1, soggetti alla progressione economica biennale:
 - a) l'attività didattica svolta nel biennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - b) l'attività di ricerca svolta nel biennio solare precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - c) l'attività gestionale, di cui al successivo articolo 4, comma 1, punto 2), lettera c), svolta nel biennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

Ai fini della determinazione dei periodi oggetto di valutazione per "triennio o biennio accademico" s'intende il triennio o biennio accademico conclusosi anteriormente alla data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe e per "triennio o biennio solare" il triennio o il biennio conclusosi il 31 dicembre antecedente la maturazione della predetta anzianità di servizio.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca saranno considerati i prodotti della ricerca delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale pubblicati nel triennio o biennio solare oggetto di valutazione che risultano conferiti al Catalogo della Ricerca di Ateneo entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di attribuzione dello scatto e della relazione di cui al precedente comma 1.

La richiesta di attribuzione dello scatto, unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, dovranno essere inoltrate per via telematica entro il 20° giorno successivo alla data della comunicazione, di cui al precedente art. 2, comma 2.

Art. 4

Riconoscimento dello scatto stipendiale

La progressione economica sarà riconosciuta:



- 1) ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale che abbiano presentato la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio oggetto di valutazione unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto e che:
 - a) abbiano svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico oggetto di valutazione, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;
 - b) abbiano pubblicato, nel triennio solare oggetto di valutazione, almeno un prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza;
 - c) abbiano partecipato, nel triennio accademico oggetto di valutazione, alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, totalizzando un numero complessivo di presenze effettive uguale o superiore al numero complessivo delle assenze ingiustificate;
 - d) nel triennio solare oggetto di valutazione non abbiano commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e non abbiano riportato sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell'azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare.
- 2) ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale che abbiano presentato la relazione biennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio oggetto di valutazione unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto e che:
 - a) abbiano svolto e regolarmente rendicontato, nel biennio accademico oggetto di valutazione, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;
 - b) abbiano pubblicato, nel biennio solare oggetto di valutazione, almeno un prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza;
 - c) abbiano partecipato, nel biennio accademico oggetto di valutazione, alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, totalizzando un numero complessivo di presenze effettive uguale o superiore al numero complessivo delle assenze ingiustificate;
 - d) nel biennio solare oggetto di valutazione non abbiano commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e non abbiano riportato sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell'azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare.

Conseguono il passaggio di classe stipendiale i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso di tutti i requisiti indicati al comma 1, punti 1) o 2) del presente articolo.

In base a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, conseguono lo scatto stipendiale anche i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, avendo maturato l'anzianità di servizio per il passaggio di classe nel 2017 o nel 2018, abbiano partecipato, nel triennio accademico oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto, alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, non superando il 40% di assenze ingiustificate complessive.



Art. 5

Periodo e attività oggetto di valutazione in caso di congedi e assenze

Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale:

- a) in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi;
- b) in caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 24 mesi.

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale che hanno fruito di un periodo di assenza o di aspettativa, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, superiore, rispettivamente, a 24 e a 12 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio, rispettivamente, di 12 e 24 mesi.

Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale:

- a) in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi;
- b) in caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 16 mesi.

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, superiore, rispettivamente, a 12 e 8 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio, rispettivamente, di 12 e 16 mesi.

I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.

In caso di congedo di maternità o paternità, di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.

Art. 6

Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale di cui al precedente art. 4, comma 1, sarà effettuata da un apposito Gruppo di lavoro nominato con provvedimento del Direttore Generale e composto da un funzionario dell'Area Offerta Formativa, un funzionario dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, un funzionario dell'Area Affari Istituzionali, un funzionario del Centro Infosapienza e da un funzionario dell'Area Risorse Umane con funzioni di coordinamento, tutti di categoria non inferiore a "D".

Il Gruppo di lavoro, secondo la competenza dei suoi componenti, effettuerà la valutazione:

- a) dell'attività didattica, acquisendo le validazioni delle attestazioni relative all'assolvimento dell'impegno didattico;
- b) dell'attività di ricerca, accertando che la produzione scientifica attestata nella relazione presentata insieme alla domanda di attribuzione dello scatto risponda ai requisiti indicati nel precedente art. 4, comma 1, punto 1) lett. b) e punto 2) lett. b) e alle risultanze del Catalogo della Ricerca di Ateneo;



- c) delle attività gestionali, acquisendo dalle Facoltà e dai Dipartimenti i dati relativi alla partecipazione alle sedute delle Assemblee e delle Giunte di Facoltà e dei Consigli e delle Giunte di Dipartimento.

Il procedimento di verifica si concluderà entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto.

Al termine dei lavori, il Gruppo di lavoro predisporrà l'elenco dei docenti aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale.

Gli atti del Gruppo di lavoro saranno approvati con Decreto della Rettore. Con il medesimo provvedimento sarà disposta l'attribuzione dello scatto a favore degli aventi diritto.

L'esito del procedimento di verifica del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale sarà comunicato ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato interessati tramite posta elettronica istituzionale.

Art. 7

Decorrenza dell'attribuzione dello scatto stipendiale

Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorreranno dalla data di maturazione del diritto, mentre gli effetti economici decorreranno dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, all'esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al precedente art. 4, comma 1, potranno richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione saranno costituiti dal triennio o dal biennio (solare e accademico) che precede la data della nuova richiesta.

Fermo restando l'obbligo di presentazione della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che non richiedano l'attribuzione dello scatto, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, potranno presentare la domanda nella successiva tornata di valutazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione saranno costituiti dal triennio o dal biennio (solare e accademico) che precedono l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

In caso di mancata presentazione della domanda di attribuzione dello scatto per due tornate di valutazione consecutive, la richiesta potrà essere presentata solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione saranno costituiti dal triennio o dal biennio (solare e accademico) che precedono la data della richiesta.

In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda di riconoscimento della progressione economica per due tornate di valutazione consecutive, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.

Art. 8

Trattamento dei dati personali



Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato con la domanda di attribuzione dello scatto sono raccolti presso l'Area Risorse Umane – Settore Stato Giuridico ed Economico Personale Docente e trattati anche presso banche dati automatizzate, opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione della progressione economica.

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento europeo n. 679/2016 presso il Responsabile della Protezione Dati di Ateneo agli indirizzi e-mail responsabileprotezionedati@uniroma1.it e PEC rpdpd@cert.uniroma1.it

Le informazioni sul trattamento dei dati personali conferiti per partecipare alla procedura di selezione sono disponibili alla pagina web <https://www.uniroma1.it/pagina/privacy>

Art. 9

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento oggetto del bando è il Dott. Giuseppe Montesarchio - Settore Stato Giuridico ed Economico Personale Docente - Piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma - Tel. 06/49912330 – e-mail giuseppe.montesarchio@uniroma1.it

Art. 10

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio al Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato consultabile al link https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/d61-2021-regolamento_scatti_stipendiali.pdf

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

Firmato digitalmente

LA RETTRICE

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.